

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1959, n. 7

Concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la costruzione di nuovi ospedali civili nelle città di Trento e di Bolzano e nella zona bassa atesina della provincia di Bolzano, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci.

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo in capitale, nella misura percentuale che sarà determinata dalla Giunta regionale e comunque per un importo non superiore a Lire 70 milioni, a favore del Comune di Silandro a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la costruzione dell'ospedale civile.

Art. 2

A favore delle amministrazioni degli ospedali di cui al primo comma del precedente articolo, potrà inoltre essere concesso, per la durata massima di anni dieci, un contributo costante fino al 5 per cento dell'importo dei mutui che le amministrazioni stesse dovranno contrarre per il reperimento dei fondi occorrenti per provvedere alla parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Art. 3

I lavori sono eseguiti a cura degli enti interessati. Spetta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati, in conformità ai progetti approvati.

Art. 4

La liquidazione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera è tuttavia ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di

REGIONALGESETZ vom 11. Juni 1959, Nr. 7

Gewährung von Beiträgen für die Errichtung und den Ausbau von Krankenhäusern in der Region.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Für die Errichtung von neuen Krankenhäusern in den Städten Trient und Bozen und im Bozner Unterland sowie für den Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Krankenhäuser in den Städten Rovereto und Meran wird zur Gewährung von Kapitalsbeiträgen im Ausmaß bis zu 50 v. H. der zulässig anerkannten Ausgaben ermächtigt, die in einer oder mehreren und bis zu höchstens zehn Jahresraten zu leisten sind.

Ebenfalls wird zur Gewährung eines Kapitalsbeitrages im Ausmaß, das vom Regionalausschuß festgelegt wird, und jedenfalls für einen Betrag von nicht über 70 Millionen Lire zu Gunsten der Gemeinde Schlanders als Beitrag zu den Kosten für den Bau des Krankenhauses ermächtigt.

Art. 2

Zu Gunsten der im Art. 1 genannten Krankenhausverwaltungen kann außerdem für die Höchstdauer von zehn Jahren ein ständiger Beitrag in Höhe bis zu 5 v. H. des Betrages der Darlehen gewährt werden, die die betreffenden Verwaltungen für die Aufbringung der erforderlichen Mittel aufnehmen müssen, um den durch den Regionalbeitrag nicht gedeckten Ausgabenteil zu bestreiten.

Art. 3

Die Arbeiten werden durch die betroffenen Körperschaften durchgeführt. Dem Regionalassessorat für öffentliche Arbeiten obliegt die Aufsicht über die Bauarbeiten und die Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung der beendeten Arbeiten in Übereinstimmung mit den genehmigten Projekten.

Art. 4

Die Liquidierung der Beiträge nach Art. 1 wird nach Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten verfügt. Im Verlauf der Bauarbeiten können jedoch auf der Grundlage von Fest-

avanzamento dei lavori accertati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 5

La concessione dei benefici di cui all'art. 2 è subordinata alla condizione che i mutui assistiti dal contributo regionale vengano assunti previo nulla osta della Giunta regionale.

Il contributo annuo costante sull'importo dei mutui verrà liquidato in via posticipata, direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano d'ammortamento.

Art. 6

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 3.045 milioni così ripartita:

- Lire 2.795 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1;
- Lire 250 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.

All'onere predetto si farà fronte mediante stanziamenti da inserirsi negli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1958 al 1967 come appresso:

a) Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1:

- Lire 200 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1958 al 1960;
- Lire 330 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1961 al 1964;
- Lire 300 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1966;
- Lire 275 milioni a carico dell'esercizio 1967.

b) per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2:

- Lire 25 milioni a carico degli esercizi dal 1960 al 1969.

Alla copertura dell'onere di Lire 400 milioni a carico degli esercizi finanziari 1958 e 1959, sarà provveduto:

- a) per 200 milioni di Lire con una corrispondente aliquota dal fondo iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, a sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
- b) per 200 milioni di Lire mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiun-

stellungen über den Baufortschritt, die vom Regionalassessorat für öffentliche Arbeiten vorgenommen werden, Vorschußzahlungen gewährt werden.

Art. 5

Die Gewährung der Begünstigungen nach Art. 2 unterliegt der Bedingung, daß die durch den Regionalbeitrag geförderten Darlehen auf Grund einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Regionalausschusses aufgenommen werden.

Der ständige Jahresbeitrag auf den Darlehensbetrag wird im nachhinein unter Zugrundelegung des Amortisierungsplanes unmittelbar der Darlehensanstalt ausbezahlt.

Art. 6

Für die Durchführung dieses Gesetzes wird zur Ausgabe von 3.045 Millionen Lire ermächtigt, die wie folgt aufgeteilt wird:

- 2795 Millionen Lire für die Gewährung der Beiträge nach Art. 1;
- 250 Millionen Lire für die Gewährung der Beiträge nach Art. 2.

Die obige Belastung wird durch Ansätze gedeckt, die in den Voranschlägen der Ausgaben für die Finanzjahre von 1958 bis 1967 wie folgt einzutragen sind:

- a) für die Gewährung der Beiträge nach Art. 1:
 - 200 Millionen Lire zu Lasten jedes der Finanzjahre von 1958 bis 1960;
 - 330 Millionen Lire zu Lasten jedes der Finanzjahre von 1961 bis 1964;
 - 300 Millionen Lire zu Lasten jedes der Finanzjahre von 1965 bis 1966;
 - 275 Millionen Lire zu Lasten des Finanzjahres 1967.

- b) für die Gewährung der Beiträge nach Art. 2:
 - 25 Millionen Lire zu Lasten der Finanzjahre von 1960 bis 1969.

Die Belastung von 400 Millionen Lire zu Lasten der Finanzjahre 1958 und 1959 wird wie folgt gedeckt:

- a) für 200 Millionen Lire mit einem entsprechenden Teilbetrag des im Kap. 51 des Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 1958 eingetragenen Betrag im Sinne des Gesetzes vom 27.2.1955, Nr. 64;
- b) für 200 Millionen Lire durch Behebung einer gleich hohen Summe von dem im Kap. 49 des Voranschlag der Ausgaben für das laufende Finanzjahr eingetragenen Betrag.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflicht-

que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 11 giugno 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BIANCHI

tet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 11. Juni 1959

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1959, n. 5

Norme riguardanti il Segretario generale della Provincia di Trento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE,

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In attesa del riordinamento degli Uffici della Provincia e del personale ad essi addetto, a capo della Segreteria generale della Provincia di Trento è preposto un funzionario con qualifica di Segretario generale. Allo stesso spettano, in quanto compatibili, tutte le attribuzioni che le disposizioni in vigore demandano al Segretario delle amministrazioni provinciali.

Agli effetti della classificazione del personale prevista dalla legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, al Segretario generale è riconosciuto il grado primo del personale della Provincia.

Art. 2

Lo stato giuridico del Segretario generale è disciplinato dalle norme riguardanti lo stato giuridico del personale della Provincia, contenute nel regolamento organico 2 maggio 1924, approvato dalla G.P.A. il 23 maggio 1954, sub n. 23.434/II e successive modificazioni. Tutti i provvedimenti nei suoi riguardi sono adottati dalla Giunta provinciale.

Art. 3

La nomina al posto di Segretario generale della Provincia viene conferita con provvedimento della Giunta provinciale mediante:

- a) promozione o concorso interno fra il personale di ruolo della Provincia provvisto della laurea in giurisprudenza, di grado immediatamente inferiore al posto da conferire, secondo le disposizioni contenute nel regolamento organico richiamato nel precedente art. 2;
- b) concorso pubblico per titoli qualora non sia possibile provvedere nei modi di cui al precedente punto a).

Art. 4

Al concorso pubblico per titoli possono partecipare:

- 1) i segretari provinciali e comunali che siano riconosciuti nell'ordinamento statale di grado V°, oppure di grado VI°, purchè — in quest'ultimo caso — abbiano una anzianità nel grado non inferiore a tre anni, nonchè i segretari di grado VII° quando abbiano una anzianità nel grado non inferiore a cinque anni;
- 2) i funzionari statali dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, purchè abbiano una anzianità nel grado non inferiore a tre anni e quelli con qualifica di direttore di sezione quando abbiano una anzianità nel grado non inferiore a cinque anni;
- 3) i vice-segretari provinciali e comunali in servizio di ruolo che ricoprano un posto equipollente al VI° grado statale, purchè in possesso di una anzianità nel grado non inferiore a tre anni, nonchè quelli che ricoprano un posto di grado immediatamente inferiore ove abbiano una anzianità di grado e una ininterrotta permanenza nel medesimo non inferiore a cinque anni;
- 4) i capi-ripartizione provinciali e comunali in servizio di ruolo che ricoprano un posto equipollente almeno al VII° grado statale, purchè abbiano una anzianità di grado e una ininterrotta